



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

UNTTTCCOZZUWNSCOOOOONNNOOIO.LMHHCOOOOIZOOOO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2009

=====

ADDI' 04/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Lugina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniela	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DI CARLO - DI STEFANO - MARUCCIO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 922

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente "Modifica della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche.



922 4 DIC. 2009 02

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente “Modifica della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio” del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 6 luglio 1998 n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche;

VISTO l'articolo 21 della medesima che prevede l'approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale entro il 31.12.2009;

PREMESSO che il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), in ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 24 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato con DD.GG.RR. n.556 del 25.7.2007 e n.1025 del 21.12.2007 ed è stato pubblicato ai sensi di legge in tutti i comuni del Lazio a decorrere dal 14.02.2008 (BURL n.6 del 14.02.2008 SO n.14);

CHE nel corso del 2008 è stata conclusa la fase di pubblicazione del medesimo PTPR e che si è data immediata attuazione alla complessa fase dei successivi adempimenti tecnico-amministrativi che in particolare hanno riguardato: attività di collazione, analisi, organizzazione del sistema informativo, inserimento ed esame delle osservazioni presentate da enti, associazioni e privati; attività espletata anche attraverso la stipula di un'apposita convenzione di formazione professionale con gli Ordini e i Collegi professionali del Lazio di giovani laureati e diplomati;

CHE il numero delle osservazioni di cui sopra ammonta a 10.101 (diecimilacentouno), la cui pluralità nei contenuti ha prodotto ulteriori osservazioni per un totale di n. 15483 (quindicimilaquattrocento ottantatre);

CHE le suddette osservazioni sono state interamente inserite nel sistema informativo del PTPR unitamente alla relativa relazione di sintesi e individuazione cartografica dell'areola in scala 1:10.000 sulla Carta Tecnica Regionale;

CONSIDERATO che la complessa attività fin qui svolta ha richiesto tempi notevolmente lunghi per effetto dell'ampia partecipazione promossa dal PTPR;

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino



CHE la struttura regionale competente deve proseguire l'attività già avviata, completando le valutazioni di merito delle medesime osservazioni, che richiederanno tempi tali da non consentire al Consiglio Regionale di approvare il PTPR entro il 31/12/2009, come previsto dall'articolo 21 della summenzionata l.r. 24/1998;

CHE, ai sensi dell'articolo da ultimo menzionato, tale inottemperanza comporterebbe l'entrata in vigore di disposizioni di legge più restrittive di quelle già attualmente operanti in regime di salvaguardia, ossia la normativa più restrittiva fra quella dei Piani territoriali Paesistici vigenti e quella del PTPR adottato;

CHE in particolare tali disposizioni di legge, indicate dal secondo paragrafo del comma 1 dell'articolo 21 (*Approvazione del PTPR*), impongono che: *“Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.”*

CONSIDERATO che l'adozione e la successiva approvazione del PTPR costituiscono obbligo di legge;

CHE, stante la particolare fase congiunturale negativa che investe il settore economico ed in particolare quello edilizio, sono state appositamente varate, in base all'accordo Stato-Regioni del 1 aprile 2009, apposite leggi regionali di incentivazione di tale attività, tra cui la L.R. 11 agosto 2009 n. 21: *“Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”*;

CHE la permanenza delle ulteriori misure restrittive previste dalla LR 24/1998 confliggerebbe con la manovra concordata fra Governo e Regioni per il superamento della crisi economica;

CHE in particolare il PTPR adottato ritiene compatibili con la tutela dei beni paesaggistici, nelle aree urbane ed anche in vari ambiti paesaggistici ricadenti in zone agricole (artt. 25, 26, 27, 28 delle Norme del PTPR), sia gli interventi di ampliamento fino al 20% sia le demolizioni e ricostruzioni con incrementi di volumetria, interventi che come è noto costituiscono la struttura portante della manovra economica per il settore edilizio concordata fra Stato e Regioni;

CHE la sopravvenienza delle descritte disposizioni regionali di natura sospensiva non consentirebbe per i medesimi interventi di ottenere le autorizzazioni paesaggistiche in quanto verrebbe meno la conformità con il Piano Paesaggistico medesimo che attualmente esplica la sua efficacia giuridica in regime di salvaguardia ai sensi del Codice dei Beni Culturali e per il paesaggio, D.Lgvo 42/2004 art 143 co. 9 del testo in vigore e della legge regionale n. 24/1998 art.23 bis;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di approvazione del PTPR al 31.12.2010 per consentire la prosecuzione dell'attività avviata e non ancora conclusa;

VISTO il testo della proposta di legge regionale riformulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica come previsto dall'art. 65, comma 6 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali;

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino



922 - 4 DIC. 2009 *Pr*

VISTA la Relazione dell'Assessore proponente;
RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di ritenere la presente proposta titolata del requisito di urgenza;
- 2) di adottare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: "Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche" che consta di n. 2 articoli e una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL VICE PRESIDENTE
Estorino Montino





ALLEG. alla DELIB. N. 922 *Mr*
- 4 DIC. 2009
DEL

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24
(PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE
SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E SUCCESSIVE MODIFICHE”

IL VICE PRESIDENTE
Estrino Montino





Art. 1

*(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
e successive modifiche)*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 le parole: "entro il 31 dicembre 2009," sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010,".

IL VICE PRESIDENTE
Estefino Montino



10/10/10
AT



Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino





Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 922 *M*
DEL 4 DIC. 2009

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

L'Assessore

RELAZIONE SULLA MODIFICA DELLA L.R. 24/98

La L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche, l'articolo 21 della medesima prevede l'approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale entro il 31.12.2009.

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), in ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 24 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato con DDGRR 556 del 25.7.2007 e 1025 del 21.12.2007, ed è stato pubblicato ai sensi di legge in tutti i comuni del Lazio a decorrere dal 14.02.2008 (BURL n.6 del 14.02.2008 SO n.14); nel corso del 2008 è stata conclusa la fase di pubblicazione del medesimo PTPR, e si è dato corso alla complessa fase dei successivi adempimenti tecnico-amministrativi che in particolare hanno riguardato: attività di collazione, analisi, organizzazione del sistema informativo, inserimento ed esame delle osservazioni presentate da enti, associazioni e privati, realizzata anche attraverso la stipula di un'apposita convenzione di formazione professionale con gli ordini e i collegi professionali del Lazio di giovani laureati e diplomati.

Il numero delle osservazioni così formulate ammontano al numero di 10101 (diecimilacentouno) ma le medesime hanno generato ben 15483 (quindicimilaquattrocento ottantatre) osservazioni effettive derivate dalla pluralità dei contenuti delle richieste originarie, sono già state interamente inserite nel sistema informativo del PTPR con la relativa relazione di sintesi e individuazione cartografica dell'areola in scala 1:10.000 sulla Carta Tecnica Regionale.

Detta complessa attività dà atto dell'ampio processo di partecipazione promosso dal PTPR e dell'intenso lavoro fin qui effettuato dalla struttura regionale competente, lo stesso deve proseguire con la valutazione di merito delle medesime osservazioni, già iniziata ma non conclusa, da parte della Direzione Territorio e Urbanistica con la conseguenza che il PTPR non può essere approvato dal Consiglio Regionale entro il 31.12.2009 come indicato nell'articolo 21 della LR n. 24 del 1998.

Ai sensi della LR n. 24 del 1998, tale inottemperanza comporta l'entrata in vigore di disposizioni di legge più restrittive di quelle già attualmente operanti in regime salvaguardia, cioè la normativa più restrittiva fra quella dei Piani territoriali Paesistici vigenti e quella del PTPR adottato, e che in particolare tali disposizioni di legge, indicate dal secondo paragrafo del comma 1 dell'articolo 21 (*Approvazione del PTPR*), impongono che: " *Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.*"

IL VICE PRESIDENTE

Estefano Montino

Via Giorgione, 129 - 00147 Roma - Tel. 06.51681





Regione Lazio

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

L'Assessore

L'entrata in vigore di tale norma in assenza della proroga al 31.12.2010 condiziona in forma rilevante anche altre attività in corso.

In particolare interviene nella fase congiunturale negativa che investe il settore economico e quello edilizio, per i quali sono state appositamente varate, in base all'accordo Stato-Regioni del 1 aprile 2009, apposite leggi regionali di incentivazione di tale attività, tra cui la L.R. 11 agosto 2009 n. 21: "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale".

La permanenza delle ulteriori misure restrittive previste dalla LR 24/1998 confliggerebbe con la manovra concordata fra Governo e Regioni per il superamento della crisi economica.

Infatti il PTPR adottato ritiene compatibili con la tutela dei beni paesaggistici, nelle aree urbane ed anche in vari ambiti paesaggistici ricadenti in zone agricole (artt. 25, 26, 27, 28 delle Norme del PTPR), sia gli interventi di ampliamento fino al 20% sia le demolizioni e ricostruzioni con incrementi di volumetria, interventi che come è noto costituiscono la struttura portante della manovra economica per il settore edilizio concordata fra Stato e Regioni.

La sopravvenienza delle descritte disposizioni regionali di natura sospensiva della L.R. 24/98 senza la prevista proroga al 31.12.2010 non consentirebbe per i medesimi interventi di ottenere le autorizzazioni paesaggistiche in quanto verrebbe meno la previsione del Piano Paesaggistico adottato che attualmente esplica la sua efficacia giuridica in regime di salvaguardia, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e per il paesaggio, DLgvo 42/2004 art 143 co. 9 del testo in vigore e della legge regionale n. 24/1998 art.23 bis.

(On. Esterino Montino)

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

